



**COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA**  
**Provincia Di FOGGIA**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**  
**(Art. 125 del D. Lgs 12/4/2006, n.163)**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28.11.2006)

## Comune di ORSARA DI PUGLIA

### REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

#### **Art. 1 - Oggetto del provvedimento**

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori,

#### **Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia**

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a. in amministrazione diretta;
- b. a cottimo fiduciario

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 con esclusione dell'IVA; quelli affidati a cottimo fiduciario non possono superare una spesa di € 200.000 con esclusione dell'IVA.

#### **Art. 3 - Lavori in economia**

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento i seguenti lavori:

- lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006, nei limiti dell'importo stabilito nell'art. 2 del presente provvedimento;
- manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 50.000 € nell'ambito della tipologia di lavori di cui al successivo art. 4;
- Interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti degli importi stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
- Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti degli importi stabiliti

nell'art. 2 del presente provvedimento; Lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti degli importi stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

- Completamento di opere o impianti a seguito della isoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti degli importi stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;

**Art. 4 - Individuazione tipologia di lavori**

Si possono eseguire in economia le tipologie di lavori riguardanti interventi di manutenzione da eseguirsi su strade, sul patrimonio immobiliare, sui luoghi di lavoro nonché interventi di mantenimento, ripristino, consolidamento, interventi di miglioramento dei luoghi di lavoro e quant'altro si rendesse necessario rientranti nelle seguenti categorie previste dal D.P.R. 34/2000:

-	OG1	Edifici civili e industriali
-	OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali;
-	OG3	Strade – autostrade – ponti – viadotti;
-	OG4	Opere d'arte nel sottosuolo;
-	OG6	Acquedotti – gasdotti – oleodotti – opere di irrigazione e di evacuazione;
-	OG8	Opere pluviali – di difesa – di sistemazione idraulica – di bonifica;
-	OG10	Impianti per la trasformazione alto/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
-	OG11	Impianti tecnologici;
-	OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
-	OG13	Opere di ingegneria naturalistica;
-	OS1	Lavori in terra;
-	OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
-	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori;
-	OS5	Impianti elettromeccanici a antiintrusione
-	OS6	Fornitura di opere generale in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi;
-	OS8	Fornitura di opere generali di natura tecnica;
-	OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e sicurezza del traffico;
-	OS10	Segnaletica strade non luminosa;

-	OS12	Barriere e protezione stradali;
-	OS15	Pulizia di acque marine, lacustre e fluviali
-	OS19	Impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati;
-	OS20	Rilievi topografici;
-	OS21	Opere strutturali speciali;
-	OS24	Verde ed arredo urbano;
-	OS25	Scavi archeologici;
-	OS28	Impianti termici e di condizionamento;
-	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
-	OS33	Coperture speciali

#### **Art. 5 - Divieto di frazionamento**

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

#### **Art. 6 - Forme di pubblicità**

L'Amministrazione, con avvisi pubblicati sul sito internet del comune, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

#### **Art. 7 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta**

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di lavoratori dipendenti.

Provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

#### **Art. 8 - Lavori mediante cottimo**

L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554; per i lavori di importo inferiore a € 40.000 IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura nonché l'importo di quelle a corpo;

- le condizioni di esecuzione;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardi e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori di importo inferiore a € 10.329,14 IVA esclusa, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione degli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.

#### **Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori**

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a. per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b. per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

#### **Art. 10 - Perizia suppletiva**

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si dovesse rivelare insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000,00.

#### **Art. 11 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta**

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

#### **Art. 12 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo**

I lavori sono liquidati dal responsabile del procedimento, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a € 100.000,00 IVA esclusa è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a. le date di inizio e fine dei lavori;
- b. le eventuali perizie suppletive;
- c. le eventuali proroghe autorizzate;
- d. le assicurazioni degli operai;
- e. gli eventi infortuni;
- f. gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g. lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h. le eventuali riserve dell'impresa;
- i. l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori:

Il conto finale dei lavori fino a € 20.000,00 I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), e) e h) del presente articolo.

### **Art. 13 - Collaudo dei lavori**

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D. Lgs. 163/2006.

### **Art. 14 - Lavori d'urgenza**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso, con una perizia estimativa, all'ufficio competente per la copertura della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.

### **Art. 15 - Provvedimenti di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 € o comunque di quanto indispensabile, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art.136 del D.P.R. N. 554/1999.

Il responsabile del procedimento compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente dal verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

### **Art. 16 - Forniture e servizi in economia**

E' ammesso il ricorso alle forniture e servizi in economia riguardante i lavori pubblici per gli importi e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

### **Art. 17 - Garanzie**

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti inferiore a 10.329,14 Euro. Per importi superiori saranno osservate le disposizioni contenute nell'art.113, del D. Lgs. N.163/2006

### **Art. 18 - Inadempiamenti**

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso dell'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 19 – *Rinvio***

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si rinvia a quanto contenuto nel D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e nel D.P.R. n. 554/1999 o norme sostitutive del medesimo.